



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

n. 42 del 24 novembre 2000

Sommario

- **Rinnovo contrattuale**
- **Coordinamento donne**
- **TFR: quando riscuoterlo**
- **Procedimenti disciplinari: solo al sindacato spetta la difesa**
- **Errori giudiziari: esistono responsabilità?**
- **Fisco: deducibili gli interi "riscatti"**
- **Se l'immigrato patteggia non può essere espulso**
- **Chi trova un assegno smarrito ha diritto al premio**

Rinnovo contrattuale

Nel pomeriggio del 23 novembre u.s., si è tenuto un altro incontro con la delegazione governativa per le trattative relative al rinnovo contrattuale, che come è noto è riferito solo all'aspetto economico, per il biennio 2000-2001.

Nel corso della seduta, la delegazione governativa ha finalmente fornito tutti gli elementi di chiarimento, chiesti nei precedenti incontri, circa le disponibilità economiche, creando così le condizioni per iniziare una discussione di merito per addivenire alla definizione dell'accordo.

Rispetto a quanto già comunicato precedentemente c'è da segnalare un aumento di circa 10 miliardi sulle risorse destinate all'applicazione degli artt. 5 e 9 della legge 78/2000.

La seduta è stata aggiornata al prossimo 6 dicembre e le parti hanno convenuto di addivenire prima delle feste natalizie alla chiusura del tavolo contrattuale quantomeno con un accordo di preintesa.

Nella medesima circostanza si è stabilito, quindi, che dall'11 al

14 dicembre le trattative, i cui sviluppi saranno tempestivamente comunicati, si terranno ad oltranza per raggiungere l'obiettivo prefissato.

Coordinamento donne

Mercoledì 8 novembre u.s. una delegazione del Coordinamento Nazionale Donne SIULP è stata ricevuta, a Roma, da una rappresentanza del Ministero per le Pari Opportunità.

Ai rappresentanti del Ministro sono state esposte le principali problematiche organizzative della Polizia di Stato che, a parere del SIULP, stanno incidendo profondamente sul benessere dei lavoratori, ponendosi in posizione decisamente trasversale rispetto alle stesse politiche europee sulla tutela della famiglia e dei minori, oggi riconosciuti ormai titolari di un vero e proprio diritto a vivere vicino ai propri genitori.

Il Coordinamento Donne, come noto, sta affrontando con particolare cura il tema della mobilità del personale della Polizia di Stato, che è tuttora legato a logiche militariste cui consegue spesso una letterale disgregazione delle famiglie; naturalmente sono i minori a pagare il prezzo più alto.

Sulla mobilità legata ai concorsi interni (vedasi l'ultimo concorso per vice ispettore) o conseguente alle direttive ministeriali sulla prima assegnazione dei vincitori di concorso (che non possono essere assegnati agli uffici ubicati nella città di residenza per almeno quattro anni), il Ministero per le Pari Opportunità ha chiesto un approfondimento del confronto con il SIULP. Nelle prossime settimane trasmetteremo ulteriori informazioni allo scopo di sollecitare la massima attenzione sulla problematica, anche per stimolare il consolidamento di una cultura organizzativa più avanzata e una maggiore tutela della famiglia.

Il Coordinamento Donne ha inoltre specificamente segnalato al Ministero per le Pari Opportunità le particolari situazioni di disagio legate appunto alle forzose separazioni di coniugi poliziotti con figli minori, situazioni rappresentate dai Segretari Provinciali che in questi mesi hanno risposto alla nostra sollecitazione al fine di conoscere esattamente un fenomeno che sta creando gravi problemi ai lavoratori di Polizia.

E' stato, inoltre, il tema della privacy, con riferimento all'arcaica normativa che disciplina il foglio matricolare, ove vengono annotate tutte le malattie del dipendente, comprese quelle che nulla hanno a che vedere con la causa di servizio o con il controllo sull'idoneità ai servizi di Polizia.

Siamo fiduciosi sull'utilità del confronto politico aperto e siamo certe non potrà che contribuire ad aprire spazi di riflessione sui metodi organizzativi dell'apparato della P.S., ancora molto orientati a creare

una categoria sottomessa e spesso lontani anni luce da una moderna tutela della qualità della vita del lavoratore di Polizia.

Il Coordinamento Donne si è infine impegnato a rendere partecipe il Ministero delle Pari Opportunità delle enormi problematiche create da un'assoluta carenza programmatica nelle politiche alloggiative a favore dei lavoratori di Polizia, per i quali, paradossalmente, viene ancora privilegiata la costosissima logica dell'accasermamento a scapito di scelte che anziché puntare sulla disponibilità del personale, investano risorse sulla sua integrazione nel tessuto cittadino.

TFR: quando riscuoterlo

Rispondiamo ai quesiti pervenuti in merito al pagamento del TFR (trattamento fine rapporto).

Il TFR è esigibile al momento della cessazione del rapporto, il termine per il pagamento non può essere differito con accordo sindacale. L'art. 1183 cod. civ., secondo cui il giudice può stabilire un ragionevole termine per l'adempimento della prestazione, in considerazione della sua natura, con conseguente spostamento della scadenza dell'obbligazione, non si applica per il pagamento del trattamento di fine rapporto, anche se per la sua determinazione possono essere necessarie operazioni di calcolo.

Infatti l'art. 2110 cod. civ. stabilisce con norma imperativa che il TFR deve essere pagato al momento della cessazione del rapporto. Il tempo di maturazione del credito, coincidente con l'esigibilità, è, quindi, determinato dalla legge.

A questa regola non può derogare nemmeno la contrattazione collettiva. Questione del tutto diversa è se l'impossibilità di determinazione del quantum del credito prima del trascorrere di un certo tempo sia idonea ad escludere la colpa debitoria e se tale esclusione possa in qualche modo rilevare sulla decorrenza di interessi e rivalutazione (Cassazione Sez. Lavoro n. 10942 del 18.8.2000).

Procedimenti disciplinari: solo al sindacato spetta la difesa

Il lavoratore non ha il diritto alla presenza del suo avvocato in occasione dell'audizione in sede disciplinare; l'assistenza è riservata al sindacato. Nel procedimento disciplinare il lavoratore ha diritto, in base all'art. 7 St.Lav., di essere sentito con l'assistenza di un rappresentante sindacale. Questa norma è di stretta interpretazione e pertanto non consente di ritenere che, in occasione dell'audizione in sede disciplinare, il lavoratore abbia diritto di farsi assistere da un legale. Il diritto alla difesa tecnica è garantito dall'art. 24 della Costituzione unitamente al diritto di far valere le proprie ragioni in giudizio. Deve perciò escludersi che tale garanzia si estenda all'assistenza legale svolta fuori da un processo (Cass. Sez. Lavoro n. 11430 del

30.8.2000).

**Errori giudiziari:
esistono
responsabilità?**

Rispondiamo ai quesiti di alcuni colleghi circa l'eventuale responsabilità ricadente in capo ai magistrati per errori giudiziari.

Gli errori del magistrato nell'interpretazione della legge possono dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. Ciò è possibile quando rivelino scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza.

Anche il comportamento del magistrato, infatti, può ben essere censurabile sul piano disciplinare anche con riguardo ad atti ed a provvedimenti resi nell'esercizio delle sue funzioni e, quindi, nell'attività interpretativa ed applicativa delle norme di diritto, quando riveli scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idonee a riverberarsi negativamente sul prestigio del magistrato stesso e dell'ordine giudiziario. E' escluso che la censurabilità dell'attività del magistrato, in tali limiti, sia configurabile come violazione del principio di indipendenza della magistratura (Cassazione Sez. Unite Civili n. 538 del 4.8.2000).

**Fisco: deducibili
gli interi
"riscatti"**

Sconti più vantaggiosi, dall'anno prossimo, anche per le "ricongiunzioni" e la contribuzione volontaria.

Il nuovo regime fiscale sulla previdenza complementare (D.L.gs 47/2000) prevede dal 2001 la piena deducibilità, dal reddito complessivo, degli oneri relativi a riscatti, ricongiunzioni e contribuzione volontaria.

E' pertanto consigliabile, se ancora possibile, non pagare quest'anno l'intera somma e chiederne la rateizzazione. Ed ecco a quale titolo si applica l'intera deducibilità.

Un esempio.

Riscatto laurea. Possono avvalersene i lavoratori dipendenti dai settori privati e pubblico, autonomi e liberi professionisti. La domanda va presentata all'ente previdenziale competente, corredata da un attestato universitario con l'indicazione di data e conseguimento del diploma. Sono ammessi anche i diplomi per lauree brevi o di specializzazione post laurea o il dottorato di ricerca, le lauree straniere, se riconosciute dalle università italiane o con valore legale in Italia.

Per essere autorizzati al riscatto deve essere stato versato almeno un contributo settimanale effettivo prima della richiesta.

Non esistono termini di scadenza, ma prima viene presentata la domanda, meno si paga.

Non sono recuperabili gli anni "fuori corso", né i periodi universitari non conclusi da diploma, né quelli già coperti da contribuzione o riscattati o valutati come periodi di lavoro.

Il costo del riscatto varia secondo l'età, il sesso, la retribuzione

media pensionabile e l'anzianità retributiva al momento della presentazione della domanda.

La spesa è diversa a seconda che si applichi il sistema retributivo o quello contributivo (che vale per chi ha iniziato a versare dal 1° gennaio 1996). Per chi aveva almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 scatta il vecchio sistema di calcolo retributivo. A chi non lo aveva, si applica il sistema di calcolo misto.

Se l'immigrato patteggiava non può essere espulso

Una condanna inflitta con il patteggiamento della pena non basta per giustificare l'espulsione di un cittadino extracomunitario. E' necessaria, infatti, una vera e propria condanna passata in giudicato. Non è valido, dunque, il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno basato su questi presupposti. Così come pure la relativa espulsione.

Lo ha disposto il Tribunale amministrativo del Veneto, accogliendo il ricorso presentato da un extracomunitario, che si era visto rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno da parte del Questore e che aveva subito anche un provvedimento di espulsione.

I giudici amministrativi hanno argomentato la pronuncia, dichiarando che i reati, per cui è previsto il patteggiamento, non sono tali da giustificare il diniego del permesso e la conseguente espulsione (TAR Veneto 1863/2000).

Chi ritrova un assegno smarrito ha diritto al premio

Chi trova e restituisce un assegno smarrito ha diritto al premio previsto dall'art. 930 del codice civile, indipendentemente dal fatto che l'assegno non possa più essere incassato per effetto della denuncia fatta alla banca dal proprietario.

Lo ha deciso la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, che ha dato ragione ad una signora che aveva ritrovato e restituito un assegno di 100 milioni smarrito da un impiegato comunale. La signora aveva chiesto che le fosse pagato il premio previsto dalla legge, ma questo le era stato rifiutato in primo grado ed attribuito in appello.

Il Comune era ricorso in Cassazione, sostenendo che, essendo stata fatta denuncia alla banca, l'assegno era privo di utilità in quanto non più incassabile.

La Suprema Corte, invece, pur sottolineando che non ogni ritrovamento dà diritto al premio – non deve trattarsi di cose di nessun valore o utilità – rileva che la valutazione di utilità va fatta non in base a criteri soggettivi ma oggettivi, ed il ritrovamento di un cospicuo assegno smarrito consente di evitare la procedura di ammortamento, prima della chiusura della quale l'assegno potrebbe essere illegittimamente girato a terzi, continuando a circolare. Proprio in virtù di tale "utilità oggettiva" il ritrovatore ha diritto al premio (Cassazione 10687/2000).

--	--